

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 68 del 06.03.2025.

OGGETTO: Depuratore “San Martino” nel Comune di Chieti. Ordinanza di ingiunzione di pagamento per sanzione amministrativa pecuniaria Provv. n. 19 del 27.02.2025 -

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno sei (03) del mese di marzo (03) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell'art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della sig. Maria Giovanna Baldacci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che in data 27.02.2025 è stato notificato al Consorzio l'Ordinanza di Ingiunzione di Pagamento per sanzione amministrativa pecuniaria Provv. n. 19 del 27.02.2025 relativa alla infrazione in violazione dell'art. 101 co 1, del D. Lgs. n. 152/2006 a seguito del verbale di accertamento in data 05.03.2020 regolarmente notificato ai sensi della L. N. 689/1981, a carico del trasgressore [REDACTED] in qualità di Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro ed in qualità di Gestore dell'impianto di depurazione “San Martino Salvaiezzi” nel Comune di Chieti;

Dato atto che la sanzione amministrativa è stata determinata dalla Regione Abruzzo - Servizio Demanio Idrico e Fluviale nella misura di € 4.500,00 da versarsi entro 30 giorni dalla notificazione.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Visto l'art. 60, comma 3, dello Statuto consortile vigente che stabilisce che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, è consentito l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di autorizzare la liquidazione della sanzione amministrativa di € 4.500,00 di cui all'Ordinanza n. n. 19 del 27.02.2025 relativa alla infrazione in violazione dell'art. 101 co 1, del D. Lgs. n. 152/2006 a seguito del verbale di accertamento in data 05.03.2020 regolarmente notificato ai sensi della L. N. 689/1981, a carico del trasgressore ██████████ ██████████ in qualità di Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro e in qualità di Gestore dell'impianto di depurazione "San Martino Salvaiezzi" nel Comune di Chieti;
- 3) di autorizzare il Settore Economico Finanziario ad effettuare il pagamento dell'importo € 4.500,00 da versarsi entro 30 giorni dalla notificazione da pagarsi tramite versamento sul c/c bancario ██████████ sul Conto Corrente Bancario Tesoreria Ordinario n. ██████████ intestato a Tesoreria della Regione Abruzzo – L'Aquila indicando nella causale la dicitura "DPC 017 – Capitolo 35201/1 – Sanzioni Scarichi – ordinanza n. 19 del 27.02.2025" con invio della copia al Servizio Demanio Idrico e Fluviale – Ufficio Procedimenti Sanzionatori mediante inoltro telematico all'indirizzo pec dpc017@pec.regione.abruzzo.it.;
- 4) di impegnare la spesa di cui alla presente determinazione al Cap. 45 denominato "Gestioni spese da gestioni speciali" dell'esercizio provvisorio 2025;
- 5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Maria Giovanna Baldacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993